Polar XXXIV
4

7796

58361

NOTA

DE' GIORNI

Ne' quali si terrà

IL CONSIGLIO SUPREMO DI GUERRA

NELL' ANNO MDCCCV,

Colla indicazione ancora de' giorni, ne' quali si terrà

L' Udienza Generale di Guerra e Casa Reale; il Tribunale della Real Camera di S. Chiara, e 'l Tribunale del Sacro Regio Consiglio

Onde serva di regola per que' Ministri del Consiglio Supremo, che in detti Tribunali debbono intervenire.

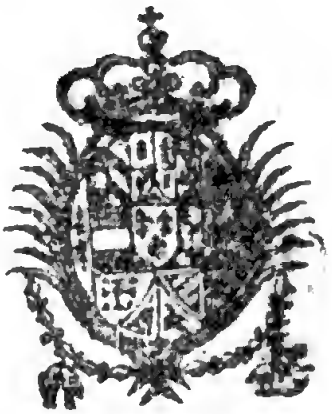

Biblioteca Nazionale FONDO PALATINO Napoli

NAPOLI
NELLA STAMPERIA REALE
1805.

ISTITUZIONE

E FORMA

DEL CONSIGLIO SUPREMO DI GUERRA

Giusta il prescritto nel Capitolo IV. Parte Prima della Reale Ordinanza dell' anno 1789.

Sulla Giurisdizion Militare, e sopra i delitti, e le pene della Gente di Guerra.

CAPITOLO IV.

Del Consiglio Supremo di Guerra.

Per dare agli affari Militari un sistema più sicuro, ed un corso più spedito, ordiniamo che la Giunta di Guerra dalla sua presente forma di Corte Delegata passi ad assumere la giurisdizione ordinaria sopra le persone, e cause, che in seguito si specificheranno: e venga denominata Consiglio Supremo di Guerra; il quale sarà superiore a tutti gli altri Tribunali, e Giudici Militari, di qualunque sorta; e dovrà risedere in quel-

lo de' due Regni delle Sicilie, dove ſarà di permanenza la Noſtra Real Perſona.

Il Conſiglio Supremo di Guerra adunque ſarà compoſto di un Preſidente; di ſei Conſiglieri Militari; di tre Conſiglieri Togati; di un Fiſcale; di un Segretario; di un Avvocato de' Poveri; di un Proccurator de' Poveri; di un Proccurator Fiſcale (tutti ordinarj); de' corriſpondenti Attuarj; e di quattro altri Conſiglieri ſtraordinarj fiſſi, cioè due Militari, e due Togati, per intervenire a dirimere le parità; a ſupplire i Miniſtri dati per ſoſpetti, come ſi dirà in appreſſo, e a far da Aggiunti.

Il Preſidente verrà da Noi nominato in perſona del Miniſtro della Guerra, o della Marina, o in perſona di altro Generale. I Conſiglieri Militari ſaranno della claſſe degli Ufiziali Generali, o Superiori, a Noſtra elezione; ma nominati una volta, dovranno reſtare in tale impiego almeno per due anni; purchè il Noſtro Real Servizio non gli richiami altrove, o non ne ſiano eſſi diſpenſati per giuſti motivi. I Conſiglieri Togati, e il Fiſcale ſaranno preſi da Noi in quella claſſe di

Ma-

Magiſtratura ; che più convenga alla dignità del nuovo Conſiglio Supremo , oſſervando la regola di ſcegliere Soggetti verſati egualmente nelle coſe Militari , che nelle Politiche , maſſime per la carica di Fiſcale :

Nel Conſiglio Supremo , ed in qualunque altro Tribunal Militare ogni Conſigliere , o Giudice avrà un voto deliberativo ; il Fiſcale avrà il ſolo voto conſultivo ; il Segretario non avrà voto ; e il Preſidente nelle cauſe civili avrà un ſolo voto deliberativo ; ma nelle criminali quando ſi tratti della pena di morte , avrà due voti , purchè ſia egli del ſentimento a favor della vita .

Il detto Conſiglio Supremo ſarà ſempre compoſto dello ſteſſo numero di perſone ; e nel caſo che alcuno de' ſuoi membri foſſe aſſente per qualſivoglia cauſa ; ſarà rimpiazzato dal più antico Ufizial Generale , o Superiore delle Truppe di Terra , o di Mare , che ſi troverà nella Capitale ; e queſto ſarà obbligato d'intervenire a viſta dell'ordine del Preſidente. In caſo di aſſenza del Preſidente , la ſua ſedia rimarrà vota ; e il più antico Conſiglier Militare preſederà , e terrà il

campanello: ma non potrà trattarsi alcuna causa; se almeno non vi sia il numero di tre Consiglieri Militari, e due Togati, oltre del Fiscale (purchè l'importanza dell'affare non richiegga il congresso di tutto il Consiglio) nè pronunziarsi alcuna sentenza di morte, o di pena afflittiva a vita senza l'intervento del Presidente, o di chi sarà da Noi destinato ad occupare il suo luogo.

Questo Consiglio si convocherà almeno due volte la settimana in casa del Presidente, dove saranno conservate con ordinato registro tutte le carte di quello in un Archivio particolare.

Sarà inappellabile, e giudicherà privativamente con facoltà ordinaria tutte le cause civili, riguardanti a soldi, pensioni, mobili, equipaggi, ed averi, prodotti da personali servigi, di tutti gl'individui godenti il foro della Guerra, i quali abbiano soldo, pensione, o paga qualunque dal Real Erario; e quelle di amministrazioni d'interessi di varj Corpi; e Rami Militari, tranne ciò che in appresso verrà limitato, rispetto alle materie degli Assienti Militari, e del Fondo de' lucri,

cri, alle Milizie Provinciali, alle facoltà delle altre Corti Militari, e agli affari della Sicilia, della Giurisdizione di Longone, e dei Presidj della Toscana, considerati nello stato attuale.

Con eguale facoltà ordinaria, e colle limitazioni, ed eccezioni accennate nel precedente Articolo procederà privativamente in tutte le cause criminali passive degli Ufiziali Militari di qualunque Corpo, i quali siano del grado da Maggiore inclusive in sopra: di tutti gli Ufiziali di qualsivoglia grado, Bassi-Ufiziali, Soldati, ed altri individui godenti il foro Militare, non sottoposti alla immediata giurisdizione di un Consiglio di Guerra, i quali siano in attual servizio, o se ne trovino ritirati col godimento del privilegio Militare: degli Ufiziali, Forieri, ed Ajutanti delle Milizie Provinciali: degl' Intendenti dell' Esercito di Terra, e di Mare, Commessarj Ordinatori, e di Guerra, ed individui delle diverse Uficine Militari, e della Tesoreria Generale: degli Uditori delle Piazze, e de' Castelli: di tutti gl' individui sottoposti al foro Militare di qualunque gra-

do, Corpo, e destino, quando si tratti di delitti di lesa Maestà, di duello, di falsa moneta, e di ribellione, o ammutinamento aperto, eccetto i casi del Consiglio di Guerra subitaneo, come si dirà in appresso. e finalmente di quei Pagani, i quali pe' reati descritti nel Capitolo I. si fossero renduti soggetti alla Giurisdizion Militare, fuorchè nel caso di complicità nella diserzione degl'individui soggetti a Consiglio di Guerra, e dei Servi della pena.

Concediamo al Consiglio Supremo non solamente la facoltà di esaminare le doglianze di ogni Ufiziale, che abbia ricevuta un offesa di quelle dal pregiudizio riguardate come disonoranti, o che, per precipitazione, e violenza di qualche Ufizial General Comandante, sia stato sospeso d'impiego; ma ancora di reintegrar detto Ufiziale nell'onore, grado, ed esercizio d'impiego, qualora le doglianze, dopo l'esame, si trovino sussistenti: dichiarando che in caso d'insussistenza delle medesime, debba il Consiglio Supremo condannare il querelante a pena maggiore della sofferta.

Ad

Ad oggetto che le cauſe Militari abbiano il corſo più ſpedito che ſia poſſibile; permettiamo al Conſiglio Supremo di delegare il procedimento nelle cauſe di ſua immediata giuriſdizione a qualunque Tribunal Militare; e vogliamo che il Preſidente del detto Conſiglio Supremo, oltre alle ſue facoltà Preſidenziali, poſſa indipendentemente dal medeſimo trattare, e disbrigare quegli affari, i quali non eſigono un formale giudizio; rimanendo a ſuo arbitrio il ſervirſi del parere di uno de' detti Conſiglieri nelle occorrenze.

Il Conſiglio Supremo (eccetto i caſi del Conſiglio di Guerra ſubitaneo) dovrà indiſpenſabilmente rivedere le ſeguenti cauſe criminali, cioè le ſentenze de' Conſigli di Guerra di pena capitale; di più di dieci anni di galea, preſidio, o rilegazione contro chiunque; e di caſſazione, privazione d'impiego, o degradazione contro Ufiziali: le ſentenze de' Conſigli di Guerra, anche al di ſotto de' dieci anni di galea, preſidio, o rilegazione, le quali non ſiano poggiate ſopra Articoli eſpreſſi nella nuova Ordinanza: tutte quelle cauſe civili, e criminali ad eſſo appartenenti, nelle quali o

per

per ſua delegazione, o per ciò, che appreſſo ſi dirà, avranno proceduto gli altri Tribunali Militari: e le ſentenze di morte, e di pena afflittiva a vita, pronunciate, o confermate dall'Udienza Generale di Guerra e Caſa Reale contro gl'individui godenti il Foro Militare.

Di tutte le ſentenze di morte, e di pena afflittiva a vita contro Ufiziali; Baſſi-Ufiziali, Soldati, ed altri ſottopoſti al Foro Militare, e di caſſazione, privazione d'impiego, o degradazione contro Ufiziali, pronunciate, o confermate dal Conſiglio Supremo, vogliamo che ſe ne faccia relazione a Noi, prima di eſeguirſi, e ſe ne attenda l'approvazione, o modificazione.

Il reo col ſolo ſuo giuramento in parola di onore, ſenz'addurre alcun motivo, potrà dare per ſoſpetti due ſoli de' nove Miniſtri del Conſiglio Supremo; purchè tal ricuſa la faccia prima di aprirſi il giudizio: ma ſe voleſſe farla nel corſo del giudizio, allora dovrà egli eſprimere il motivo legittimo, da diſcuterſi nelle forme. In caſo che la ricuſa abbia luogo, e manchi il numero de' Miniſtri, fiſſato nell'Articolo IV. del preſente Capitolo per

de-

decidere le cauſe, ſubentreranno gli Straordinarj fiſſi, i quali dovranno anche intervenire ne' caſi di parità, e di Miniſtri Aggiunti, ſiccome ſta detto di ſopra. Il Preſidente poi non potrà mai eſſer dato per ſoſpetto da alcuno.

Quando il Conſiglio Supremo pronunciaſſe decreto di morte, queſto (in caſo di diſcrepanza di voti) avrà luogo ſe contenga almeno due voti di più di quelli pronunciati in favor della vita: altrimenti ſi eſeguirà il decreto della vita. Per le altre condanne, che non ſiano di morte, in caſo di parità, interverranno i Miniſtri Aggiunti: e ſe dopo il loro intervento accadeſſe nuova parità, in modo che una metà de' voti conteneſſe uniformemente la ſentenza di pena maggiore, e la ſeconda metà di pena minore, o della libertà; allora dovrà aver luogo il decreto di queſta ſeconda metà. Che ſe, o prima o dopo di darſi gli Aggiunti, i voti ſiano ſciſſi in tre parti, delle quali una fiſſi la morte, o altra pena, e le due rimanenti contengano pene minori, o la libertà, con diſcrepanza di voti; allora prevarrà il decreto di quella del-

delle due ſeconde parti, che conterrà maggior numero di voti: ma ſe nelle dette due ſeconde parti vi ſia parità di voti, allora prevarrà il decreto di quella di tali due parti, che ſtabiliſce pena maggiore.

E' Noſtra volontà che tutta l'attitazione di qualunque Tribunale, o Giudice Militare de' noſtri Eſerciti, e Dominj ſi faccia in lingua Italiana: che le ſentenze del Conſiglio Supremo ſi riducano in iſtampa: che quelle capitali, e di cauſe clamoroſe, oltre alla ſtampa, ſi affiggano in tutti i luoghi pubblici delle Guernigioni de' noſtri Dominj: e che i Duplicati delle ſentenze de' Conſigli di Guerra, eſeguite ſenza reviſione, ſi rimettano al Conſiglio Supremo per regiſtrarſi, e conſervarſi nel ſuo Archivio.

Oltre alle cauſe di pertinenza del Conſiglio Supremo deſcritte di ſopra, ci riſerbiamo, ne' diverſi caſi, che occorreranno, di rimettere alla ſua giudicatura, o conſulta quelle altre cauſe Militari, o Miſte, la cui importanza, o gravità lo richiedeſſe.

Il Conſiglio Supremo in coſe criminali dell' Eſercito di Terra, e di Mare dovrà di-

ri-

rigere i ſuoi ordini per via de' Preſidi Provinciali, e de' riſpettivi Comandanti de' Ripartimenti, o de' Comandanti Generali, ſe vi ſiano, ſecondo la natura degli affari; e nelle coſe civili, per via di tali Comandanti, degl' Iſpettori, e de' riſpettivi Intendenti, ſecondo la qualità degli affari, anche per quella parte di eſecuzione, che corriſponde alle diverſe Uficine di Conto, e Ragione: eſſendo Noſtra Volontà che nelle Dipendenze di Guerra ſi abbia per regola coſtante l' evitare tutto ciò, che può tendere all'anarchia, e il mantenere in ogni rincontro la ſubordinazione, la quale è il cardine del ſiſtema Militare.

Per regola generale ſi oſſerverà che gli affari, relativi al ſervizio delle Piazze, e al comando delle arme, debbano paſſare pel canale dei riſpettivi Comandanti di eſſe, de' Comandanti di Provincia, e del Comandante Generale delle Arme, ſe vi ſia; che le materie de' varj Corpi, relative a coſe criminali, per cui neceſſiti formale proceſſura, e giudizio, paſſino pel canale de' Colonnelli, Brigadieri, Comandanti di Provincia, e Co-

mandante Generale delle Arme, ſe vi ſia : e che gli affari di economia, diſciplina, eſercizio, e di altri conſimili aſſunti di pertinenza delle Iſpezioni, abbiano il loro corſo per la via de' Colonnelli, Brigadieri, Comandanti di Diviſioni, Iſpettori, ed Iſpettore *in capite*,

ALTRI

ALTRI TRIBUNALI MILITARI

Dipendenti dal Consiglio Supremo di Guerra.

UDIENZA GENERALE DI GUERRA E CASA REALE

Sua Giurisdizione pel Ramo Militare, giusta il seguente Capitolo della suddetta Reale Ordinanza.

CAPITOLO V.

Dell' Udienza Generale di Guerra e Casa Reale; delle Udienze, e Corti Militari delle Piazze, e de' Castelli del Regno di Napoli, e delle Isole adjacenti; e de' Tribunali delle Milizie Provinciali.

Siccome all'Udienza Generale di Guerra e Casa Reale fu data nuova forma colla Real Costituzione de' 17. Febbrajo del 1786.; così ordiniamo che questa Costituzione resti ferma per ora soltanto in quel che riguarda al ra-

mo de' ſuoi individui, e Patentati, della Real Caſa e Famiglia, e de' Teatri; dovendo perciò eſſa Udienza continuare a procedere col metodo ſinora praticato nelle cauſe di tal ramo: ma in quanto alle cauſe, e perſone del Ramo Militare, vogliamo che l' Udienza Generale prenda ſolamente ingerenza ne' ſeguenti affari; cioè proceda con facoltà ordinaria colla ſola azione reale in tutte le cauſe civili paſſive di qualunque individuo godente il Foro della Guerra, le quali non ſiano eccettuate nel Cap. II., nè di pertinenza del Conſiglio Supremo, deſcritte nel Cap. IV. della preſente Ordinanza; ed in quelle de' Servi della pena, e de' loro Cuſtodi non Soldati: e che l' eſecuzione di tali ſuoi giudicati ſi faccia ſempre coll' intelligenza, e col braccio de' Superiori Militari de' luoghi riſpettivi.

L' Udienza Generale in Napoli, previa la delegazione de' riſpettivi Comandanti di Terra, e di Mare del Ripartimento, o de' Comandanti Generali, ſe vi ſiano, procederà privativamente nelle cauſe criminali paſſive de' Servi della pena (pe' delitti da coſtoro com-

commeſſi nel loro deſtino ; ne' recinti Militari, o a viſta delle loro ſcorte, giacchè fuori di queſti caſi procederà il Foro Ordinario: de' pagani complici nella coſtoro diſerzione: de' Cuſtodi di detti Servi, purchè tali Cuſtodi non ſiano Soldati; di tutti gl' individui, che godono il ſemplice Foro della Guerra ſenza ſoldo, e grado Militare, purchè non ſiano del ramo degli Aſſienti, e del Fondo de' lucri: e in quelle delle Mogli, delle Vedove, de' Pupilli, e degli Orfani di qualſivoglia Perſona ſottopoſta al Foro Militare (che non ſia del detto ramo), e de' ſuoi Figliuoli, i quali convivono con eſſa ſotto lo ſteſſo tetto.

La giuriſdizion Militare dell' Udienza Generale di Guerra e Caſa Reale, circoſcritta co' precedenti due Articoli nelle cauſe ivi indicate, ſi eſtenderà per tutto il Regno; ſenonchè tali cauſe, ſe ſiano relative ad individui eſiſtenti nelle Piazze, e ne' Caſtelli del detto Regno, e delle Iſole adjacenti, ſaranno trattate, e deciſe colla ſola azion reale da' riſpettivi Uditori, previa delegazione de' Comandanti, e rimeſſe da queſti ſecondi in

reviſione le criminali, ed in appello le civili, per via del Comandante della Provincia, e del Comandante Generale, ſe vi ſia, alla detta Udienza Generale; ma ſe riguardino o a perſone eſiſtenti nelle Provincie, o ai Sergenti, Caporali, e Soldati delle Milizie Provinciali, ſaranno giudicate da' Tribunali di Milizie delle Provincie, e rieſaminate in appello le civili, e in reviſione le criminali dall' Udienza Generale, colle modificazioni, che ſi additeranno nel Capitolo della Proceſſura Militare.

I ſuddetti Uditori, colla indicata delegazione de' Comandanti, giudicheranno le cauſe civili, e criminali paſſive degl' Individui della loro Corte Militare, e quelle della giuriſdizione del Conſiglio Supremo di Guerra (purchè queſto non le deleghi ad altro Tribunale Militare, e non ſi tratti del ramo degli Ufiziali, e de' caſi eccettuati nel ſuddetto Capitolo della Proceſſura); con rimetterſi poi tali cauſe, per l' indicato canal regolare, in appello, e reviſione, colla norma ſtabilita nell'Articolo precedente, all' Udienza Generale le prime, e al Conſiglio Supremo le ſeconde.

conde. Ma le cauſe paſſive civili degli ſteſſi Uditori ſaranno, precedente intelligenza de' riſpettivi Comandanti, giudicate da' Tribunali Militari delle Provincie, coll' appello nell'Udienza Generale: oſſervandoſi ſempre la regola che nelle cauſe civili delle perſone ſoggette al Foro della Guerra ſi faccia uſo della ſola azion reale; e che l' eſecuzione de' decreti civili, e delle ſentenze criminali, riguardanti alle dette perſone, debba ſempre farſi colla ſaputa, e col braccio de' Superiori Militari.

Ne' Caſtelli, e nelle Iſole del Regno, dove non vi ſia Udienza Militare, ſi procederà ſoltanto alle giuridiche informazioni, ſecondo la regola, che ſi ſpiegherà nel Capitolo della Proceſſura Militare; le quali ſi rimetteranno pel canale competente a quel Tribunale Militare, a cui ſpettino.

I Tribunali delle Milizie Provinciali continueranno ad aver l'attuale giuriſdizione ſopra i Sergenti, Caporali, e Soldati delle medeſime; ma riguardo al procedimento, oſſerveranno ciò che viene ſtabilito in appreſſo, quando ſi parlerà delle Proceſſnre Militari.

Le ſentenze di morte, e di pena afflittiva a vita, pronunciate, o confermate dall' Udienza Generale in cauſe de' godenti il Foro Militare, ſaranno rivedute dal Conſiglio Supremo di Guerra, e propoſte a Noi, prima dell' eſecuzione, ſe queſto nel rivederle ſi determini a pene non minori, ſecondo ſi è additato di ſopra: tutte le altre ſentenze pro circa le dette cauſe non ammetteranno reviſione in altro Tribunale, e dovranno eſeguirſi.

NOTA.

L' Udienza Generale di Guerra e Caſa Reale nel decidere le cauſe criminali oſſerverà quanto ſi è preſcritto nell' Art. XIV. del Capitolo II pel Conſiglio Supremo intorno alle diverſe qualità di voti.

SOPRANTENDENZA DEL FONDO DE' LUCRI.

Sua Giurisdizione, secondo il seguente Capitolo della Reale Ordinanza.

CAPITOLO VI.

Della Soprantendenza del Fondo de' Lucri.

Le cause della Soprantendenza del Fondo de'Lucri riguarderanno a tutti gl'interessi del Regio Fondo, e a vertenze de' suoi impiegati, le quali dipendano dall'amministrazione di tali interessi, nel modo che sta detto nel Capitolo I.; e si continueranno a trattare col metodo attuale fino a nuov' ordine; passando al Consiglio Supremo di Guerra in appello le civili, e in revisione ordinaria le criminali.

Quando accade conflitto di giurisdizioni, il Foro della Soprantendenza cederà soltanto alla giurisdizione del Consiglio Supremo.

TRIBUNALI MILITARI DELLE PROVINCIE DEL REGNO.

TRIBUNALE DI CAMPAGNA.

Commessario di Campagna, D. Niccola Liberatore.
Avvocato de' Poveri, Dott. D. Francesco Carrano.
Proccurator Fiscale, Dottor D. Pasquale d'Auria
Procurator de' Poveri, Dott. D. Biase Donadio
Segretario, D. Antonio d' Addiego.

TRIBUNALE DI SALERNO.

Preside, Colonnello Conte D. Trojano Marulli
Assessore, Caporuota D. Giuseppe Licchetti.
Avvocato de' Poveri, Cavaliere D. Lodovico Pinto.
Proccurator Fiscale, D. Fortunato Milano.
Proccurator de' Poveri, D. Francesco Ricciardi

TRIBUNALE DI MONTEFUSCO.

Preside, Colonn. D. Giovanni Galliani.

Aſſeſſore, Caporuota D. Giacinto Tortora.
Avvocato de' Poveri, D. Arcangelo Magaletti.
Segretario ed Attitante, D. Diego Galdi.
Proccurator Fiſcale, D. Luigi Balletti.
Proccurator de' Poveri, D. Luigi d' Egidio.

TRIBUNALE DI MATERA.

Preſide, Soprantendente interino il Marcheſe D. Giambatiſta Rhodio.
Aſſeſſore, Caporuota D. Andrea Biondi.
Avvocato de' Poveri, D. Pietro Giura.
Proccuratore de' Poveri, D. Carlo Torricelli.
Proccurator Fiſcale, D. Giambatiſta Logallo.
Attitante, D. Domenico de Filippis.

TRIBUNALE DELL' AQUILA.

Preſide, Colon. Cavaliere D. Dioniſio Corſi.
Aſſeſſore, Caporuota D. Franceſco Maria Mazza.
Avvocato de' Poveri, Barone D. Gio: Buonanni.
Proccurator de' Poveri, D. Amadio de Marinis.
Proccurator Fiſcale. Vaca.
Segretario interino, D. Vincenzo Perrone.

TRIBUNALE DI CHIETI.

Preſide, Brigad. Conte D. Franceſco Mareſcotti.
Aſſeſſore, Caporuota D. Andrea Pacilli.
Avvocato Fiſcale, D. Vincenzo Biondi.
Avvocato de' Poveri, D. Paolo Ricciardone.
Segretario, D. Concezio Conſalvi.
Proccuratore de' Poveri, D. Gio: Carneſſale.
Proccurator Fiſcale. Vaca.

TRIBUNALE DI TERAMO.

Preſide, Colonnello D. Franceſco Carbone.
Aſſeſſore, Caporuota D. Marino Franchi.
Avvocato de' Poveri, D. Eraſmo Muzj.
Proccurator de' Poveri, D. Matteo Percecchi.
Proccurator Fiſcale, D. Gioacchino Pacilli.

TRIBUNALE DI LUCERA.

Preſide, Colonnello Cav. D. Domenico de Vera.
Aſſeſſore. Vaca.
Avvocato de' Poveri, D. Vincenzo Moſca.
Proccurator de' Poveri, D. Lorenzo Caſo.
Proccurator Fiſcale, D. Antonio del Giudice.

TRI-

TRIBUNALE DI TRANI.

Preſide, Colonn. D. Gennaro Capece Scondito.
Aſſeſſore, Caporuota D. Agoſtino Fucito.
Avvocato de' Poveri, D. Niccola Viſchi.
Proccurator de' Poveri, D. Aleſſandro di Aleſſandro.
Proccurator Fiſcale, D. Niccola Ferrara.

TRIBUNALE DI LECCE.

Preſide, Colonnello Marcheſe della Schiava.
Aſſeſſore, Caporuota D. Giannattaſio Bianculli.
Avvocato de' Poveri, D. Berardino Pirrone.
Proccurator de' Poveri, D. Franceſco Quarta.
Proccurator Fiſcale, D. Bonaventura Carnovale.

TRIBUNALE DI COSENZA.

Preſide interino, Col. D. Luigi de Riſcis Simone.
Aſſeſſore. Vaca.
Avvocato de' Poveri, D. Giacomo Palazzi.
Segretario, D. Vitaliano Scinti.
Proccurator Fiſcale, D. Vincenzo Gaetano Puliti.
Proccurator de' Poveri, D. Pier Giuſeppe Peluſi.

TRIBUNALE DI CATANZARO.

Preſide, Colonnello D. Coſtantino de Filippis.
Aſſeſſore, Caporuota D. Vincenzo Giannattaſio.
Avvocato de' Poveri, D. Tommaſo Marincola.
Proccurator de' Poveri, D. Luigi Tropeano.
Proccurator Fiſcale, D. Saverio Bagnati.
Segretario, D. Roſario Neri.

GO-

GOVERNI, ED UDIENZE DELLE PIAZZE, E DE' CASTELLI DEL REGNO.

REAL PIAZZA DI NAPOLI, E SUOI CONTORNI.

Comandante, Ten. Gen. D. Daniele de Gambs.

Real Caſtello Nuovo, Comandante, il medeſimo Tenente Generale D. Daniele de Gambs.

Real Caſtello di S. Eramo. Vaca.

Real Caſtello dell' Uovo, Colonnello Cavalier D. Paſquale Boragine.

Real Caſtello del Carmine, Governatore Colonnello Cav. D. Scipione della Marra.

Real Caſtello del Granatello, Governatore Tenente Colonnello D. Giacomo Graff.

Real Caſtello del Boſchetto di Portici, Governatore Tenente Col. D. Franceſco Vallejo.

Real Caſtello di Baja, Governatore Colonnello D. Emmanuele Diverſi.

Iſola d' Iſchia, Governatore Colonnello D. Giuſeppe de Jean.

Iſola di Capri, Governatore Politico, e Militare Tenente Colonnello D. Carlo Poulet.

Real Piazza di Capua. Governatore interino Ma-

Mareſciallo D. Giovanni Gualengo.
Uditore Dottor D. Gabriele de' Renzi.

Real Piazza di Gaeta. Governatore Tenente Generale Principe di Haſſia Philipſtat:
Uditore Dottor D. Pompeo Ernandez.

Iſola di Ponza. Governatore Tenente di Vaſcello D. Angelo Melber.

Iſola di Ventotene. Comandante interino Tenente Colonnello D. Giovanni Gicca.

Real Piazza di Peſcara. Comandante interino Mareſciallo Conte D. Simone de Salis.
Uditore D. Giuſeppe Sarro:

Iſola di Tremiti. Governatore Maggiore D. Clemente la Scarperia.

Real Piazza di Reggio. Governatore Politico, e Militare Brigadiere D. Angelo Mugnoz.
Uditore D. Tobia Barilla:

Real Caſtello dell' Aquila. Governatore Colonnello D. Giovanni Salomone.
Uditore D. Muzio Giraſole:

Real Caſtello di Civitella del Tronto. Governatore Maggiore D. Matteo Wade.
Uditore Dottor D. Franceſco Cornacchia.

Real Caſtello di Manfredonia. Governatore Tenente Colonello D. Niccola de Leo Coſta.
Udi-

Uditore Dottor D. Salvatore Stabile.

Real Caſtello di Vieſti. Governatore Tenente Colonello D. Antonio Carraſcon.

Uditore Dottor D. Franceſcantonio Nobile.

Real Caſtello di Trani. Governatore Colonnello D. Lino Ajala.

Uditore Dottor D. Oronzio Sarri.

Real Caſtello di Bari. Governatore Colonnello D. Ignazio Perez de Vera.

Uditore D. Niccola di Elia.

Real Caſtello di Barletta. Governatore Maggiore D. Michele Porras y Leon.

Uditore Dottor D. Felice Raffaele.

Real Caſtello di Monopoli. Governatore Tenente Colonnello D. Giuſeppe Zaini.

Uditore D. Marino Simonetti.

Real Caſtello di Otranto. Governatore Colonnello D. Antonio Feuillart.

Uditore Dottor D. Paſquale Graſſi.

Real Caſtello di Gallipoli. Governatore Maggiore D. Giuſeppe Ancona.

Uditore D. Franceſco Maſſa.

Real Caſtello di Taranto. Governatore Tenente Colonnello D. Ignazio de Flekenſtein.

Uditore Dottor D. Valentino Zingaropoli.

Real

Real Caſtello di Brindiſi. Vaca.

Uditore D. Franceſco Monticelli.

Cotrone. Governatore Militare Capitano D. Paſquale Governa.

Uditore D. Domenico Arcuri.

Real Caſtello d' Amantea. Governatore Capitano D. Angelo Maria Abate.

Uditore Dottor D. Daniele Fava.

MINISTRI

DEL SUPREMO CONSIGLIO DI GUERRA.

PRESIDENTE

Tenente Generale, D.Daniele de Gambs, *Comandante della Piazza di Napoli, e ſue adjacenze.*

CONSIGLIERI ORDINARJ.

Militari.

Mareſciallo di Campo, D.Emmanuele de Almagro.

Mareſciallo di Campo, D.Proſpero Ruiz de Caravantes.

Mareſciallo dr Campo, Cav. D.Antonio Alberto Micheroux, *interino Iſpettor Generale*

Togati.

D.Raffaele de Giorgio, *Preſidente della Regia Camera della Sommaria.*

D. Franceſco Saverio Scurci, *Conſigliere del Supremo Magiſtrato del Commercio.*

D. Matteo Lafragola, *Conſigliere del S.R.C.*

rale delle Milizie Urbane, e Provinciali.

Mareſciallo di Campo, D. Abramo Barone di Bock.

Brigadiere, D.Giuſeppe Brocco, *Marcheſe di Pietramaggiore, Iſpettore interino della I. Diviſione di Fanteria.*

Brigadiere, D.Paſquale Tſchudy, *Iſpettore interino della II. Diviſione di Fanteria.*

L'Incaricato dell' Intendenza Generale dell'Eſercito, Tenente Colonnello Commeſſario di Guerra D.Federico Salomone; *per intervenire in tutte le cauſe, nelle quali ſi tratta d' intereſſe del Regio Erario, o de' Corpi dell'Eſercito, o di*

di materie relative a conteſe per anzianità di Ufiziali.

AVVOCATO FISCALE

D. Vincenzo Vollaro, *Avvocato Fiſcale dell'Udienza Generale di Guerra e Caſa Reale, colle preeminenze, prerogative, ed onori, che ſi godono da' Giudici ordinarj della G. C. della Vicaria.*

AVVOCATO DE' POVERI

D. Filippo d'Urſo, *Avvocato de' Poveri della G. C. della Vicaria.*

SEGRETARIO

D. Tommaſo Colajanni, *Ufiziale della Real Segreteria di Stato, Giuſtizia, e Grazia.*

CONSIGLIERI STRAORDINARJ FISSI.

Militari.

Mareſciallo di Campo, Barone D. Giuſeppe Acton, *Gentiluomo di Camera di S. M., ed Iſpettore interino della Cavalleria.*

Mareſciallo di Campo, D. Luigi Adolfo de Roſenheim, *Iſpettore interino della III. Diviſione di Fanteria.*

D. Raffaele Giovannelli, *Conſigliere del Sacro Regio Conſiglio.*

Altro vaca.

PROCUBATOR FISCALE

Dottor D. Luigi Barone, *Profiſcale della Real Soprantendenza del Fondo de' Lucri.*

PROCCURATOR DE' POVERI.

Dottor D. Giuſeppe Praitano.

UFI-

UFIZIALI DELLA SEGRETERIA DEL SUPREMO CONSIGLIO.

D. Raimondo Priſco, *Ufiziale della Real Segreteria di Stato, Giuſtizia, e Grazia.*
Alfiere D. Raffaello Vecchioni, *Ufiziale della Real Segreteria di Stato, e Guerra.*
Alfiere D. Carlo Saccenti.
Archivario, Alfiere D. Franceſco Plataroti.
Ajutante nell' Archivio per la ricezione, conſervazione, e regiſtro de' proceſſi, Domenicantonio Auricchio.

ATTUARJ DEL CONSIGLIO SUPREMO.

Primo Attuario Vincenzo Auricchio.
Secondo Attuario Domenicantonio Auricchio.
Carmine Schettino.
Franceſco Salvi.
Luigi Villamaina.
Domenicantonio Conte.
Criſtoforo Giordano.
Gaetano Pagano.

Portiere, Stefano Bardari, *Sergente del Battaglione degl' Invalidi*.

Ajutante del Portiere, per le notifiche, Camillo Panzetta.

COMMESSARJ

Per la reviſione delle ſentenze, profferite da' Tribunali Militari, e combinati delle Provincie del Regno.

Il Preſidente de Giorgio per le Provincie di
- Terra di Lavoro
- Salerno
- Montefuſco
- Matera

Il Conſigliere Scurci per le Provincie di
- Aquila
- Chieti
- Teramo
- Lucera

Il Conſigliere Lafragola per le Provincie di
- Catanzaro
- Coſenza
- Lecce
- Trani

MEDICI.

D. Vincenzo Petagna.
D. Tiberio Cammajoli.

CHIRURGI.

D. Bruno Amantea.
D. Gaſpare Penza.

TAVOLARJ.

D. Gioacchino Avellino.
D. Giovanni Ragozzino.
D. Raffaele Cappelli.
D. Ferdinando de' Tamburi.

	Consiglio Supremo di Guerra.	*Udienza Gener. di Guerra, e Casa Reale.*	*Real Camera di S. Chiara.*	*Sacro Regio Consiglio.*
1.	Mart.			
2.	Merc.			
3.	Giov.			
4.	Ven.			
5.	Sab.			
6.	Dom.			
7.	Lun.		Lunedì	Lunedì
8.	*Mart. di mat.*	Mart. di gior.		
9.	Merc.		Mercol.	Mercoledì
10.	Giov.	Giov. di mat.		Giov. *Relaz.*
11.	*Ven. di matt.*		Venerdì	Venerdì
12.	Sab.			
13.	Dom.			
14.	Lun.		Lunedì	Lunedì
15.	Mart.	Mart. di gior.		Martedì
16.	*Merc. di mat.*		Mercol.	Merc. *Relaz.*
17.	Giov.	Giov. di mat.		
18.	Ven.		Venerdì	Venerdì
19.	*Sab. di mat.*			Sabato
20.	Dom.			
21.	Lun.		Lunedì	Lunedì
22.	Mart.		Martedì	Martedì
23.	*Merc. di mat.*	Merc. di gior.		
24.	Giov.		Giovedì	Giov. *Relaz.*
25.	*Ven. di mat.*	Ven. di gior.		
26.	Sab.			Sabato
27.	Dom.			
28.	Lun.		Lunedì	Lunedì
29.	*Mart. di mat.*	Mart. di gior.		
30.	Merc.		Mercol.	Mercoledì
31.	Giov.	Giov. di mat.	Giovedì	Giov. *Relaz.*

Consiglio Supremo di Guerra.	*Udienza Gener. di Guerra, e Casa Reale.*	*Real Camera di S. Chiara.*	*Sacro Regio Consiglio.*
1. *Ven. di mat.*		Venerdì.	Venerdì.
2. Sab.			
3. Dom.			
4. Lun.		Lunedì.	Lunedì.
5. Mart.	Mart. di gior.		Martedì.
6. *Merc. di mat.*		Mercol.	Mercoledì.
7. Giov.	Giov. di mat.		Giov. *Relaz.*
8. Ven.		Venerdì.	Venerdì.
9. *Sab. di mat.*			Sabato.
10. Dom.			
11. Lun.		Lunedì.	Lunedì.
12. *Mart. di mat.*	Mart. di gior.		Martedì.
13. Merc.		Mercol.	Mercoledì.
14. Giov.	Giov. di mat.	Giovedì.	Giov. *Relaz.*
15. Ven.		Venerdì.	Venerdì.
16. *Sab. di matt.*			Sabato.
17. Dom.			
18. Lun.		Lunedì.	Lunedì.
19. Mart.		Martedì.	Martedì.
20. *Merc. di mat.*	Merc. di gior.		Merc. *Relaz.*

Ferie Baccanali.

21. Giov.			
22. Ven.			
23 Sab.			
24. Dom.			
25. Lun.			
26. Mart.			
27. Merc.			
28. Giov.	Giov. di mat.	Giovedì.	Giov. *Relaz.*

	Consiglio Supremo di Guerra.	*Udienza Gener. di Guerra, e Casa Reale.*	*Real Camera di S. Chiara.*	*Sacro Regio Consiglio.*
1.	Ven.			
2.	Sab.		Sabato	Sabato
3.	Dom.			
4.	Lun.		Lunedì	Lunedì
5.	Mart.		Martedì	Martedì
6.	*Merc. di mat.*		Mercol.	Merc. *Relaz.*
7.	Giov.	Giov. di mat.		
8.	Ven.			
9.	*Sab. di mat.*	Sab. di gior.		
10.	Dom.			
11.	Lun.		Lunedì	Lunedì
12.	*Mart. di mat.*	Mart. di gior.		
13.	Merc.		Mercol.	Mercoledì
14.	Giov.	Giov. di mat.	Giovedì	Giov. *Relaz.*
15.	Ven.			
16.	*Sab. di mat.*			Sabato
17.	Dom.			
18.	Lun.	Luu. di mat.	Lunedì	Lunedì
19.	Mart.			
20.	*Merc. di mat.*		Mercol.	Merc. *Relaz.*
21.	Giov.			
22.	Ven.	Ven. di mat.		
23.	*Sab. di mat.*		Sabato	Sabato
24.	Dom.			
25.	Lun.			
26.	*Mart. di mat.*		Martedì	Martedì
27.	Merc.		Mercol.	Mercoledì
28.	Giov.	Giov. di mat.	Giovedì	Giov. *Relaz.*
29.	*Ven. di mat.*			
30.	Sab.	Sab. di gior.		Sabato
31.	Dom.			

Consiglio Supremo di Guerra.	*Udienza Gener. di Guerra, e Casa Reale.*	*Real Camera di S. Chiara.*	*Sacro Regio Consiglio.*
1. Lun.		Lunedì	Lunedì
2. Mart.	Mart. di mat.		
3. *Merc. di mat.*		Mercol.	Mercoledì
4. Giov.			Giov. *Relaz.*
5. Ven.			
6. *Sab. di mat.*	Sab. di gior.		Sab. *Lett. di sentenze*

Ferie Pasquali.

7. Dom.			
8. Lun.			
9. Mart.			
10. Merc.			
11. Giov.			
12. Ven.			
13. Sab.			
14. Dom.			
15. Lun.			
16. Mart.			
17. Merc.			
18. Giov.			
19. *Ven. di mat.*			
20. Sab.			
21. Dom.			
22. Lun.		Lunedì	Lunedì
23. *Mart. di mat.*		Martedì	Martedì
24. Merc.		Mercol.	Merc. *Relaz.*
25. Giov.	Giov. di mat.		
26. Ven.			Ven. *Lett. di*
27. *Sab. di matt.*	Sab. di gior.		*sentenze*
28. Dom.			
29. Lun.	Lun. di mat.		
30. *Mart. di mat.*			

Ferie di Primavera.

Consiglio Supremo di Guerra.	*Udienza Gener. di Guerra, e Casa Reale.*	*Real Camera di S. Chiara.*	*Sacro Regio Consiglio.*
1. Merc.			
2. Giov.	Giov. di mat.		
3. Ven.			
4. *Sab. di mat.*			
5. Dom.			
6. Lun.	Lun. di mat.		
7. *Mart. di mat.*			
8. Merc.			
9. Giov.			
10. Ven.			
11. Sab.			
12. Dom.			
13. Lun.			
14. Mart.			
15. Merc.			
16. Giov.			
17. Ven.			
18. Sab.			
19. Dom.			
20. Lun.			
21. Mart.			
22. Merc.			
23. Giov.			
24. Ven.			
25. Sab.			
26. Dom.			
27. Lun.			
28. Mart.	Mart. di mat.		
29. *Merc. di mat.*			
30. Giov.			
31. *Ven. di matt.*	Ven. di giot.		

Consiglio Supremo di Guerra.	*Udienza Gener. di Guerra, e Casa Reale.*	*Real Camera di S. Chiara.*	*Sacro Regio Consiglio.*
1. Sab.	Sab. di mat.		Sab. *Relaz.*
2. Dom.			
3. Lun.			
4. Mart.			
5. Merc.		Mercol.	Mercoledì
6. Giov.	Giov. di mat.		
7. *Ven. di mat.*		Venerdì	Venerdì
8. Sab.	Sab. di mat.	Sabato	Sab. *Relaz.*
9. Dom.			
10. Lun.		Lunedì	Lunedì
11. Mart.	Mart. di mat.		
12. *Merc. di mat.*		Mercol.	Merc. *Relaz.*
13. Giov.			
14. Ven.		Venerdì	Venerdì
15. *Sab. di matt.*	Sab. di gior.		Sabato
16. Dom.			
17. Lun.		Lunedì	Lunedì
18. Mart.	Mart. di gior.		Martedì
19. *Merc. di mat.*		Mercol.	Mer. *Relaz.*
20. Giov.			
21. Ven.		Venerdì	Venerdì
22. *Sab. di matt.*	Sab. di gior.		Sabato
23. Dom.			
24. Lun.			
25. *Mart. di mat.*		Martedì	Martedì
26. Merc.		Mercol.	Mercoledì
27. Giov.	Giov. di mat.		Giov. *Relaz.*
28. *Ven. di mat.*		Venerdì	Venerdì
29. Sab.			
30. Dom.			

Consiglio Supremo di Guerra.	*Udienza Gener. di Guerra, e Casa Reale.*	*Real Camera di S. Chiara.*	*Sacro Regio Consiglio.*
1. Lun.		Lunedì .	Lunedì
2. *Mart. di mat.*			
3. Merc.		Mercol. .	Mercoledì .
4. Giov.	Giov. di mat.		Giov. *Relaz.*
5. *Ven. di matt.*		Venerdì .	Venerdì . .
6. Sab.	Sab. di gior.		
7. Dom.			
8. Lun.		Lunedì .	Lunedì . .
9. *Mart. di mat.*			Martedì . .
10. Merc.		Mercol. .	Mercoledì .
11. Giov.	Giov. di mat.		Giov. *Relaz.*
12. Ven.		Venerdì .	Venerdì . .
13. *Sab. di matt.*	Sab. di gior.		Sabato . .
14. Dom.			
15. Lun.	Lun. di mat.		
16. *Mart. di mat.*			
17. Merc.		Mercol. .	Mercoledì .
18. Giov.	Giov. di mat.		Giov. *Relaz.*
19. Ven.		Venerdì .	Venerdì . .
20. *Sab. di matt.*			Sabato . .
21. Dom.			
22. Lun.			
23. *Mart. di mat.*	Mart. di gior.		
24. Merc.		Mercol. .	Merc. *Relaz.*
25. Giov.			
26. Ven.			
27. Sab.		Sabato . .	Sabato . .
28. Dom.			
29. Lun.	Lun. di mat.	Lunedì .	Lun. *Relaz.*
30. Mart.		Martedì .	Martedì . .
31. *Merc. di mat.*			

Consiglio Supremo di Guerra.	*Udienza Gener. di Guerra, e Casa Reale.*	*Real Camera di S. Chiara.*	*Sacro Regio Consiglio.*
1. Giov.	Giov. di mat.		
2. *Ven. di matt.*			
3. Sab.			
4. Dom.			
5. Lun.	Lun. di mat.		
6. *Mart. di mat.*			
7. Merc.	Merc. di mat.		
8. Giov.		Giovedì.	Giov. *Relaz.*
9. *Ven. di mat.*		Venerdì.	Venerdì.
10. Sab.			
11. Dom.			
12. Lun.			
13. Mart.			
14. *Merc. di mat.*	Merc. di mat.	Mercol.	Merc. *Relaz.*
15. Giov.			
16. *Ven. di mat.*	Ven. di giot.		
17. Sab.		Sabato.	Sabato.
18. Dom.			
19. Lun.			
20. *Mart. di mat.*	Mart. di gior.		
21. Merc.		Mercol.	Mercoledì.
22. Giov.		Giovedì.	Giov. *Relaz.*
23. *Ven. di matt.*		Venerdì.	Venerdì.
24. Sab.	Sab. di gior.		Sabato.
25. Dom.			
26. Lun.			
27. Mart.		Martedì.	Martedì.
28. *Merc. di mat.*			
29. Giov.	Giov. di mat.		
30. Ven.		Venerdì.	Venerdì.
31. Sab.		Sabato.	Sab. *Relaz.*

	Consiglio Supremo di Guerra.	*Udienza Gener. di Guerra, e Casa Reale.*	*Real Camera di S. Chiara.*	*Sacro Regio Consiglio.*
1	Dom.			
2.	Lun.		Lunedì	Lunedì
3.	Mart.		Martedì	Martedì
4.	*Merc. di mat.*			
5.	Giov.	Giov. di mat.		
6.	Ven.		Venerdì	Venerdì
7.	*Sab. di mat.*	Sab. di gior.		Sab. *Relaz.*
8.	Dom.			
9.	Lun.		Lunedì	Lunedì
10.	*Mart. di mat.*	Mart. di gior.		
11.	Merc.		Mercol.	Mercoledì
12.	Giov.			Giov. *Relaz.*
13.	Ven.		Venerdì	Venerdì
14.	*Sab. di mat.*	Sab. di gior.		
15.	Dom.			
16.	Lun.		Lunedì	Lunedì
17.	Mart.	Mart. di gior.		Martedì
18.	*Merc. di mat.*		Mercol.	Merc. *Relaz.*
19.	Giov.			
20.	Ven.		Venerdì	Venerdì
21.	*Sab. di mat.*			
22.	Dom.			
23.	Lun.		Lunedì	Lunedì
24.	*Mart. di mat.*	Mart. di gior.		
25.	Merc.		Mercol.	Mercoledì
26.	Giov.	Giov. di mat.	Giovedì	Giov. *Relaz.*
27.	Ven.			Venerdì
28.	*Sab. di mat.*	Sab. di gior.		Sab. *Lett. di*
29.	Dom.			*sentenze*
30.	Lun.			

Ferie Autunnali.

Consiglio Supremo di Guerra.	*Udienza Gener. di Guerra, e Casa Reale.*	*Real Camera di S. Chiara.*	*Sacro Regio Consiglio.*
1. Mart.	Mart. di mat.		
2. *Merc. di mat.*			
3. Giov.			
4. Ven.			
5. *Sab. di mat.*	Sab. di mat.		
6. Dom.			
7. Lun.			
8. Mart.			
9. Merc.			
10. Giov.			
11. Ven.			
12. Sab.			
13. Dom.			
14. Lun.			
15. Mart.			
16. Merc.			
17. Giov.			
18. Ven.			
19. Sab.			
20. Dom.			
21. Lun.			
22. Mart.			
23. Merc.			
24. Giov.			
25. Ven.			
26. Sab.			
27. Dom.			
28. Lun.	Lun. di mat.		
29. *Mart. di mat.*			
30. Merc.	Merc. di mat.		
31. *Giov. di mat.*			

Consiglio Supremo di Guerra.	*Udienza Gener. di Guerra, e Casa Reale.*	*Real Camera di S. Chiara.*	*Sacro Regio Consiglio.*
1. Ven.			
2. Sab.			
3. Dom.			
4. Lun.			
5. Mart.		Martedì.	Martedì.
6. *Merc. di mat.*		Mercol.	Mercoledì.
7. Giov.	Giov. di mat.		Giov. *Relaz.*
8. Ven.		Venerdì.	Venerdì.
9. *Sab. di mat.*	Sab. di gior.		
10. Dom.			
11. Lun.	Lun. di mat.		
12. Mart.		Martedì.	Martedì.
13. *Merc. di mat.*		Mercol.	Mercoledì.
14. Giov.	Giov. di mat.		Giov. *Relaz.*
15. Ven.		Venerdì.	Venerdì.
16. *Sab. di mat.*			Sabato.
17. Dom.			
18. Lun.		Lunedì.	Lunedì.
19. Mart.	Mart. di mat.		
20. *Merc. di mat.*		Mercol.	Merc. *Relaz.*
21. Giov.	Giov. di mat.		
22. Ven.		Venerdì.	Venerdì.
23. *Sab. di mat.*			Sabato.
24. Dom.			
25. Lun.	Lun. di mat.		
26. Mart.		Martedì.	Martedì.
27. *Merc. di mat.*		Mercol.	Merc. *Relaz.*
28. Giov.	Giov. di mat.		
29. *Ven. di mat.*		Venerdì.	Venerdì.
30. Sab.			

Consiglio Supremo di Guerra.	*Udienza Gener. di Guerra, e Casa Reale.*	*Real Camera di S. Chiara.*	*Sacro Regio Consiglio.*
1. Dom.			
2. Lun.		Lunedì	Lunedì
3. Mart.	Mart. di mat.		
4. *Merc. di mat.*			
5. Giov.		Giovedì	Giov. *Relaz.*
6. Ven.	Ven. di mat.		
7. *Sab. di mat.*			
8. Dom.			
9. Lun.		Lunedì	Lunedì
10. *Mart. di mat.*	Mart. di gior.		Martedì
11. Merc.		Mercol.	Mercoledì
12. Giov.	Giov. di mat.	Giovedì	Giov. *Relaz.*
13. *Ven. di mat.*			
14. Sab.			
15. Dom.			
16. Lun.			
17. Mart.		Martedì	Martedì
18. *Merc. di mat.*	Merc. di gior.		
19. Giov.			Giov. *Relaz.*
20. *Ven. di mat.*	Ven. di gior.		Venerdì
21. Sab.			
22. Dom.			
23. Lun.	Lun. di mat.		Lun. *Relaz.*
Ferie Natalizie.			
24. Mart.			
25. Merc.			
26. Giov.			
27. Ven.			
28. Sab.			
29. Dom.			
30. Lun.			
31. Mart.			

NOTA DELLE GALE DELLA REAL CORTE.

Gennajo. 12 Naſcita del Re, Noſtro Signore.
17 Naſcita della Principeſſa delle Sicilie D. Maria Criſtina.
Marzo. 10 Naſcita dell'Infante di Spagna D. Franceſco di Paola.
29 Naſcita dell'Infante di Spagna D. Carlo Maria.
Aprile. 3 Nome dell'Infante di Spagna D. Franceſco di Paola.
25 Naſcita dell'Infanta di Spagna D.Carlotta Gioacchina, Principeſſa del Braſile.
26 Naſcita della Principeſſa delle Sicilie D. Maria Amalia.
Maggio. 30 Nome del Re, N.S., e del Principe delle Aſturie, D. Ferdinando.
Giugno. 6 Naſcita della Primogenita Principeſſa delle Sicilie D. Maria Tereſa, Imperatrice, e Regina di Ungheria, e di Boemia.
13 Nome della Principeſſa delle Sicilie D. Maria Antonia, Principeſſa delle Aſturie, e dell'Infante di Spagna D. Antonio.
Luglio. 2 Naſcita del Principe delle Sicilie D. Leopoldo.
6 Naſcita della Infanta di Spagna D. Maria Iſabella, Principeſſa Reale delle Sicilie.
7 Naſcita della Infanta di Spagna D. Maria Luiſa, Regina d'Etruria.
10 Nome della Principeſſa delle Sicilie D. Maria Amalia.
24 Nome della Principeſſa delle Sicilie D. Maria Criſtina.
Agoſto. 13 Naſcita della Regina, N. S.
19 Naſcita del Principe Reale delle Sicilie D.Franceſco.

Agoſto. 25 Nome della Principeſſa delle Sicilie D. Luiſa Carlotta, della Regina Cattolica, e della Infanta di Spagna D. Maria Luiſa, Regina d'Etruria.

Ottobre. 4 Nome del Principe Reale delle Sicilie D. Franceſco.

14 Naſcita del Principe delle Aſturie, D. Ferdinando.

15 Nome della Primogenita Principeſſa delle Sicilie D. Maria Tereſa, Imperatrice, e Regina di Ungheria, e di Boemia.

24 Naſcita della Principeſſa delle Sicilie D. Luiſa Carlotta.

Novembre. 4 Nome della Regina, N.S., della Principeſſa delle Sicilie D. Carolina, del Re Cattolico, e dell' Infante di Spagna D. Carlo.

5 Naſcita della Principeſſa delle Sicilie D. Carolina.

12 Naſcita del Re Cattolico.

15 Nome del Principe delle Sicilie D. Leopoldo.

19 Nome della Infanta di Spagna D. Maria Iſabella, Principeſſa Reale delle Sicilie.

Dicembre. 9 Naſcita della Regina Cattolica.

14 Naſcita della Principeſſa delle Sicilie D. Maria Antonia, Principeſſa delle Aſturie.

31 Naſcita dell' Infante di Spagna D. Antonio.

583015
Scw

P.A.
XX.V

Digitized by Google